



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

05 agosto 2020

Presidenza: Marco MAROCCO

Il giorno 05 del mese di agosto duemilaventi alle ore 11,00 in Torino, in videoconferenza attraverso la piattaforma CISCO WEBEX, come disposto dal DCRS n. 45/2020, sotto la Presidenza del Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 30 luglio 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO
- Graziano TECCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA -
Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Carlo PALENZONA - Claudio MARTANO - Silvio MAGLIANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 9 "Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese"

OGGETTO: Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'rt. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive.

ATTO N. DEL_CONS 25

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 1 al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali;
- con Deliberazione Consiliare n. 8 del 8/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e relativi allegati;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n.45 del 28 aprile 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;
- con propria deliberazione è stato approvato il rendiconto della gestione 2019;

### **Rilevato che:**

- in relazione ai debiti fuori bilancio da riconoscere tassativamente ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.), in particolare la casistica prevista al comma uno punto a): sentenze esecutive;
- Il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)". In particolare, essi consistono in un'obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- Secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione);

### **Rilevato che:**

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.

11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

**Constatato che,**

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

**Preso atto che,**

è stata recentemente notificata, tramite legale della Compagnia Assicurativa incaricata (FPV Consulting srl) a questo Ente la sentenza di seguito indicata:

- Sentenza n. 940/2020 del 28/05/2020, **depositata agli atti del presente provvedimento**, pronunciata dal Giudice di Pace che ha definito la controversia in materia di circolazione stradale e sinistri con fauna selvatica condannando in solito e al 50% la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte a pagare la somma di Euro 13.771,76 a titolo di risarcimento;

**Preso atto che,**

- la somma complessiva da riconoscere è quindi pari a 6.885,88 euro, che trova adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) all'upò preposto per eventi di tale genere;
- il tutto viene meglio dettagliato nella Relazione depositata agli atti del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 25 del 21 luglio 2020;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016;

Sentite la I<sup>a</sup> e la II<sup>a</sup> Commissione Consiliare nelle sedute congiunte dell'8 e 14 luglio 2020

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitanò.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

1. di riconoscere per le motivazioni in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio sulla Sentenza n. 940/2020 del 28/05/2020, **depositata agli atti del presente provvedimento**, pronunciata dal Giudice di Pace per complessivi euro 13.771,76 relativa ad una controversia in materia in materia di circolazione stradale e sinistri con fauna selvatica, condannando in solito la Città Metropolitanò di Torino e la Regione Piemonte a pagare la somma d a titolo di risarcimento. L'importo a carico della Città metropolitana è pari a 6.885,88 euro che trova adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) all'upò preposto

- per eventi di tale genere;
2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

~~~~~

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Marocco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan Marocco**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'rt. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive

#### **ATTO N. DEL CONS 25**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 9

(Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Fava - Grosso - Marocco - Ruzzola - Tecco).

Astenuti 4

(Avetta - Carena - Grippo - Montà).

**La delibera risulta approvata.**

~~~~~

Il Vice Sindaco Metropolitan Marocco, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata:

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 13

(Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Marocco - Montà - Ruzzola - Tecco).

La delibera risulta immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Marco Marocco



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino.

Verbale n° 25 del 21 luglio 2020

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare n. PDEL _ CONS 38 del 17.07.2020, avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a), del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive)”**. Euro 6.885,88.

Premesso che:

La Città metropolitana di Torino ha trasmesso, in data 17.07.2020, a mezzo posta elettronica, la proposta di deliberazione consiliare n° 38 del 17.07.2020 (con il seguente allegato: relazione, firmata digitalmente, dal Dirigente della direzione finanze e patrimonio, dottor Enrico Miniotti), avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma1, lett.a) del D.L.gs n°267/2000 e s.m.i. Derivanti da sentenze esecutive”*.

Con detta proposta di deliberazione viene evidenziato che *<<è stata recentemente notificata, tramite legale della Compagnia Assicurativa incaricata (FPV Consulting Srl) a questo Ente la sentenza di seguito indicata:*

- *Sentenza n. 940/2020 del 28/05/2020, depositata agli atti del presente provvedimento, pronunciata dal Giudice di Pace che ha definito la controversia in materia di circolazione stradale e sinistri con fauna selvatica condannando in solito e al 50% la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte a pagare la somma di Euro 13.771,76 a titolo di risarcimento; (...), la somma complessiva da riconoscere è quindi pari a 6.885,88 euro, che trova adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) all'uopo preposto per eventi di tale genere>>.*

La relazione a firma del dirigente della direzione finanze e patrimonio segnala quanto segue:

<< Con la presente si riscontra, per quanto di competenza, ed in relazione alla situazione finanziaria al 30.06.2020: l'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, con apposito atto consiliare, ai sensi dell'art. 194 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. derivante da:

- *Sentenza Giudice di Pace di Torino n. 940/20 del 02.03.2020, n. causa 7992/18 RG promossa da PECORINI Alberto, n° rep. 1862/20, pronunciata dal Giudice di Pace per complessivi euro 13.771,76= relativa ad una controversia in materia in materia di circolazione stradale e sinistri con fauna selvatica, condannando in solito la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte a pagare la somma a titolo di risarcimento. L'importo a carico della Città metropolitana è pari a 6.885,88 euro che trova adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) all'uopo preposto per eventi di tale genere >>.*

In data 20.07.2020, a richiesta del presidente dell'organo di revisione, la CMTO ha trasmesso copia della sentenza del giudice di pace di Torino, prima sezione civile, n. 940/20 del 2.03.2020, notificata in data 5.06.2020.

Evidenziato che:

Il collegio dei revisori ha assunto la relazione sul conto consuntivo 2019 in data 29.06.2020, n. 21/2020, quindi il debito di cui trattasi doveva essere evidenziato in quella sede; pertanto, per il futuro si raccomanda di porre maggiore attenzione nella ricognizione sulla esistenza dei debiti fuori bilancio.

La CMTO in data 20.07.2020 ha trasmesso a mezzo posta elettronica la composizione dell'ammontare complessivo del debito fuori bilancio, come da nota trasmessa all'ente dallo studio dell'Avv. Prof. Cerioli:

<< Come da accordi intercorsi, la Città Metropolitana provvederà al pagamento nella misura del 50% della somma di 13.771,76 euro, così composta:

Capitale	€ 9.050,00
Interessi al 30.6.2020	€ 112,20
Onorari liquidati in sentenza	€ 2.900,00
Rimborso forf. spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 su € 2.900,00	€ 435,00
C.P.A. (4% su € 3.335,00)	€ 133,40
Anticipazioni liquidate in sentenza	€ 302,00
Bolli per n. 3 copie autentiche sentenza	€ 61,11
Costo notifica	€ 15,00
IVA (22% su € 3.468,40)	€ 763,05
TOTALE	€ 13.771,76

Segnalato che:

L'art. 194 del decreto legislativo n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che “*con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)*”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 6.885,88, presenta i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Vista :

La direttiva in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio in data 11.07.2019, prot. n°60752/2019, a firma del Direttore generale e del Segretario generale, trasmessa a tutti i dirigenti della CMTO.

Visto:

Inoltre, l'articolo 239, comma 1, lett. b), n°6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Preso atto che:

risulta espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Tutto ciò premesso:**Il Collegio dei revisori dei conti**

Esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 6.885,88 (50% dell'importo complessivo pari ad euro 13.771,76) derivante da sentenza esecutiva, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett.a) del TUEL, di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. 38 del 17.07.2020; debito che presenta i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Segnala

L'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti, dandone comunicazione, per conoscenza, al collegio dei revisori.

Dispone

Di trasmettere il presente verbale al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Alberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito "trasparenza"; al dottor Giuseppe Facchini, responsabile assistenza agli organi politici, e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, Chiara Appendino; al Direttore generale, Dott. Filippo Dani e al Segretario generale, Dott. Alberto Bignone.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori:

Andrea Matarazzo, presidente;

Antonella Perrone, componente;

Franca Roso, componente.